

COMUNE DI PIANORO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del -----, n. -----

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1	Definizioni	pag. 4
Articolo 2	Oggetto e normativa di riferimento	pag. 4
Articolo 3	Ambito di applicazione e principi generali	pag. 5
Articolo 4	Finalità	pag. 5

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI DEL TRATTAMENTO

Articolo 5	Titolare	pag. 6
Articolo 6	Responsabile	pag. 6
Articolo 7	Persone autorizzate al trattamento dei dati personali	pag. 7
Articolo 8	Soggetti esterni	pag. 7

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 9	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	pag. 8
Articolo 10	Conservazione dei dati personali	pag. 8
Articolo 11	Cessazione del trattamento	pag. 9
Articolo 12	Informativa	pag. 9
Articolo 13	Obblighi degli operatori	pag. 9
Articolo 14	Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziaria o di Polizia	pag. 10

Sezione II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 15	Diritti dell'interessato	pag. 10
Articolo 16	Registro delle attività di trattamento e degli accessi	pag. 11

Sezione III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 17	Sicurezza dei dati	pag. 12
Articolo 18	Utilizzo dei dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada	pag. 13

Articolo 19	Altri dispositivi	pag. 13
Articolo 20	Il deposito dei rifiuti	pag. 13
Articolo 21	Immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale	pag. 14

CAPO VI MODIFICHE

Articolo 22	Rinvio dinamico	pag. 14
Articolo 23	Abrogazioni	pag. 14

CAPO V NORME FINALI

Articolo 24	Entrata in vigore	pag. 14
-------------	-------------------	---------

ALLEGATI

1. Ubicazione telecamere del Comune di Pianoro.
2. Informativa sistema di videosorveglianza del territorio comunale.
3. Foglio tipo per il registro degli accessi alla visione delle immagini videoregistrate.
4. Richieste di accesso a videoregistrazione.
5. Procedura per l'accesso alle immagini.
6. Fac-simile reclamo.
7. Modulo per autorizzazione all'accesso ai locali per manutenzione ed eventuali verifiche tecniche

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “Regolamento UE”, il Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) per “impianto di videosorveglianza”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall’art. 3 del presente regolamento;
- c) per “trattamento” qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- d) per “dato personale”, si intende, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- e) per “titolare”, l’Ente Comune di Pianoro, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- f) per “responsabile” l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- g) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
- h) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- i) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 2 Oggetto e normativa di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Pianoro. Nel monitorare una determinata area vengono registrate immagini e video che potrebbero consentire di identificare o rendere identificabili, in modo diretto o indiretto, le persone riprese, e che fanno inevitabilmente riferimento non solo all’aspetto fisico, ma anche ad eventuali beni posseduti, comportamenti, posizione geografica ecc. Il regolamento determina le indicazioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, (GDPR – General Data Protection Regulation), in osservanza dell’art. 3.1 del “Provvedimento del Garante per la protezione dei dati

personali del 08 Aprile 2010". Ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento Generale Europeo 2016/679 è stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali registrata al protocollo n. 20812/2020 del 18.11.2020. Può essere riconosciuta alla sicurezza urbana la piena attrazione, ai fini della tutela dei dati personali, nell'ambito della direttiva 27 aprile 2016 n. 2016/680/UE concernente il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, attuata con D.lgs. 18 maggio 2018 n. 51

2. In particolare il presente regolamento:
 - a) individua gli impianti di videosorveglianza fissi, mobili e di lettura targhe di proprietà del Comune di Pianoro o da esso gestiti;
 - b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
3. Gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Pianoro sono individuati nell'allegato 1 del presente regolamento che ne costituisce parte integrante.
Tali impianti:
 - riprendono e registrano immagini che possono consentire di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - consentono unicamente riprese video;
 - sono installati in corrispondenza dei luoghi indicati nell'allegato 1 del presente regolamento;
 - sono dotati delle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 del presente regolamento.
4. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalla normativa e dalle disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 3

Ambito di applicazione e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Pianoro e collegato alla Polizia Locale.
2. L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:
 - liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
 - proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
 - finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
 - necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

Articolo 4

Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Pianoro, gestito ed impiegato dal Servizio di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Il trattamento persegue la finalità di tutela della sicurezza urbana, ed in particolare la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, la tutela del patrimonio, il contrasto al degrado urbano ed il rafforzamento in genere del senso di sicurezza nei cittadini. Esso trova liceità ai sensi dell'art. 6 del Regolamento europeo in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Deve essere escluso ogni uso superfluo ed evitare la rilevazione di dati in aree o settori che non risultino soggetti a concreti pericoli, o rispetto ai quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza.
Al momento il sistema non è predisposto per fini riconducibili alla cosiddetta "sicurezza urbana integrata". Il sistema di videosorveglianza non sarà utilizzato per l'accertamento di violazione alle norme della circolazione stradale, ma potranno essere installate telecamere dotate del sistema di "lettura targhe" per verificare la regolarità della copertura assicurativa, della revisione ed il controllo sui veicoli rubati.
L'utilizzo del sistema è consentito per il controllo e accertamento dell'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche. Il sistema potrà essere utilizzato per monitorare i flussi di traffico.
3. Presso i locali della Polizia Locale è custodito un computer per la visione mediante collegamento delle immagini riprese in diretta dalle telecamere e per la loro eventuale selezione ed estrazione

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE, RESPONSABILE E SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

Articolo 5 **Titolare**

1. Il Comune di Pianoro è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed individua il referente designato ed il responsabile esterno del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
 - c) detta le linee guida di carattere fisico, logico e organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - d) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite
 - e) mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

Articolo 6 **Referente designato**

1. Il comandante della Polizia Locale del Comune di Pianoro, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Pianoro presso il Comando della Polizia Locale, è individuato quale referente designato del trattamento dei dati personali rilevati. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il referente designato effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.

3. Al referente designato del trattamento di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza compete quanto segue:
 - a) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso agli stessi;
 - b) curare la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
 - c) custodire il computer idoneo per la visualizzazione in diretta, scarico e trattamento dei dati in armadio blindato accessibile solo dal personale autorizzato.
4. Il referente designato procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
5. I compiti affidati al referente designato devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Articolo 7

Persone autorizzate al trattamento dei dati personali

1. Il referente designato incarica un numero sufficiente di dipendenti al fine di garantire il regolare trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento.
2. L'incarico è effettuato con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.
3. Gli incaricati sono nominati tra il personale della Polizia Locale che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
4. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dal referente designato del trattamento dei dati personali.

Articolo 8

Soggetti esterni

Ai soggetti esterni al Comune di Pianoro e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo, in qualità di responsabili ex art. 28 del GDPR, per lo svolgimento di servizi e attività (esempio ditte per la manutenzione), per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento UE vigente. Tali soggetti saranno nominati responsabili del trattamento sulla base di contratto o altro atto giuridico che fornisca le dettagliate istruzioni e prescrizioni a garanzia del pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e della tutela degli interessati.

CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 9
Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»)
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
 - d) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo articolo 10.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa di cui all' Allegato 1. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.

2. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente regolamento.
3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti in scatole nere (black box) con eliminazione delle registrazioni con sistemi di sovrascrittura dopo un determinato periodo di tempo, oppure potrà essere effettuato il monitoraggio in tempo reale senza alcuno scarico dipendentemente dalle finalità perseguite. I segnali video delle unità di riprese saranno raccolti presso appositi apparati (box) collocati nei pressi di ogni telecamera ai quali gli autorizzati si potranno collegare eventualmente per visionare immagini in diretta oppure registrarli in digitale su apposito supporto nei casi e per le finalità previste dal presente regolamento.

Articolo 10
Conservazione dei dati personali

1. Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e all'eventuale controllo e accertamenti dell'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche, nonché al monitoraggio dei flussi di traffico. Alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. Al termine del periodo di conservazione le immagini registrate vengono cancellate dai relativi supporti elettronici, informatici e magnetici.

2. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità.
3. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

Articolo 11 **Cessazione del trattamento**

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento verranno cancellati.

Articolo 12 **Informativa**

1. Il Comune di Pianoro in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute, si obbliga ad affiggere o installare, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, dei cartelli di avvertimento conformi alle linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso riproduzioni video (v. Allegato 2)
2. Il Comune di Pianoro nella persona del titolare, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo mediante mezzi di diffusione locale e sul sito internet del Comune di Pianoro.
3. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.
Il supporto con l'informativa:
 - dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
 - dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
 - potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Articolo 13 **Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
2. Fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso ai dati registrati, questi ultimi possono essere esaminati solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4

ed esclusivamente dal referente designato della videosorveglianza o dagli incaricati appositamente designati per tale operazione, con apposita documentazione delle operazioni effettuate.

3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 14

Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziaria o di Polizia

1. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
2. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia statale o di Polizia Locale.
3. Nel caso in cui gli organi di Polizia Statale o della Polizia Locale di altri comuni, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Referente designato.
4. Nel caso di organi od autorità che siano autorizzati secondo specifiche norme di legge a trattare i dati per finalità di indagine giudiziaria o sicurezza pubblica, tali soggetti divengono autonomi titolari del trattamento da loro eseguito.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 15

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
 - a) le finalità del trattamento;
 - b) le categorie di dati personali in questione;
 - c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - f) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;In considerazione del limitato tempo di conservazione dei dati, se il dato è già stato automaticamente cancellato, il titolare del trattamento può solo dare l'informazione che nessun dato personale è più oggetto di trattamento.
2. Per la richiesta di cui al comma 1, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese corrispondente all'importo individuato per i diritti di segreteria, definito con atto formale dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile, mediante casella pec o casella mail dell'ufficio protocollo come riportato sul sito istituzionale del comune, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni. A causa della natura intrusiva dei filmati, al fine di non pregiudicare i diritti e le libertà di altri interessati, qualora siano identificabili altri soggetti, e non sia possibile il mascheramento o pixellamento, il filmato non sarà più accessibile in quanto comporterebbe la comunicazione di dati personali di altri soggetti. L'interessato deve mettere in condizione il titolare del trattamento di identificarlo ricercando il filmato per dati personali o riconducibili al giorno e all'orario.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
7. Un'informativa con maggiori dettagli è consultabile sul sito istituzionale del comune.

Articolo 16

Registro delle attività di trattamento e degli accessi

1. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - Al referente designato ed agli incaricati del trattamento;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
 - all'Amministratore di sistema del Comune di Pianoro ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese.
2. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
3. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro delle attività di trattamento degli accessi" (cartaceo o informatico), conservato nei locali del Comando di Polizia Locale, nel quale sono riportati:
 - a. la data e l'ora dell'accesso;
 - b. l'identificazione del terzo autorizzato;
 - c. i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - d. le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - e. la sottoscrizione del medesimo.
4. Non possono essere rilasciate copie di immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi meritevoli di tutela.
5. Sono registrati e conservati per un congruo periodo di tempo dei file di log, ossia degli elenchi in formato elettronico degli accessi e delle operazioni effettuate dal personale addetto ai sistemi. I file di log vengono conservati per un periodo minimo di 1 anno.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 17

Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati per il tempo massimo di 7 giorni successivi alla rilevazione. I dati acquisiti e registrati dai componenti del sistema di videosorveglianza sono crittografati mediante conversione da un formato leggibile in un formato codificato che possa essere letto o elaborato solo dopo che è stato decrittato.
2. All'uso del computer idoneo per visionare e scaricare i dati custodito nel locale della Polizia Locale, può accedere, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente formato e incaricato ed autorizzato per iscritto dal referente designato individuato o suo delegato, nella loro qualità di referente designato del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati. Dovranno essere immediatamente disabilitati le credenziali personali di accesso al sistema di videosorveglianza del personale che cessi il rapporto di lavoro o che sia destinato a mansioni che non ricomprendano la videosorveglianza.
3. Il computer è sistematicamente chiuso a chiave nell'armadio blindato presso il locale del Comando della Polizia Locale di Pianoro e non è accessibile al pubblico.
4. Nel caso le immagini siano scaricate devono essere conservate; i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio blindato dotato di serratura, apribile solo dal referente designato e dagli incaricati del trattamento dei dati.
5. Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).
6. Le misure di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:
 - a. in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
 - b. laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
 - c. per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
 - d. nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
 - e. qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;

La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

A norma delle disposizioni emanate dal Garante si stabilisce che il titolare o il responsabile devono individuare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

Si dovrà trattare di un numero limitato di soggetti, individuando altresì diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, ecc.). Viene stabilito che, in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

Articolo 18

Utilizzo dei dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada

Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali. L'utilizzo di tali sistemi, debitamente omologati ove previsto dalla legge, sarà quindi lecito in quanto saranno raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate. Pertanto tali strumenti non sono oggetto del presente regolamento.

Articolo 19

Altri dispositivi

1. Il sistema di videosorveglianza può essere integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso alla rete viaria comunale.
2. E' consentito l'utilizzo di telecamere e/o altri dispositivi di ripresa video mobile del tipo "sentinel" o "foto trappole" collocabili nelle zone individuate di volta in volta, secondo necessità, dal comando di Polizia Locale per l'esercizio delle attività di controllo e istituzionali, garantendo i principi di cui al presente regolamento. Nel caso di utilizzo di dispositivi di memorizzazione e/o visualizzazione mobili, il numero deve essere ridotto al minimo indispensabile e devono essere dedicati unicamente e specificamente alle funzioni individuate, con supporto di memorizzazione protetto con crittografia, prevedendo rigorose misure di utilizzo e di conservazione e di conservazione custodita.
3. Non è previsto l'utilizzo di droni né di dispositivi di videosorveglianza indossati (Body Cam o posizionabili all'interno delle vetture della Polizia Locale (Dash Cam)

Articolo 20

Il deposito dei rifiuti

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare

l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

Articolo 21

Immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale

1. Il Comune può realizzare impianti di videosorveglianza negli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale, al fine di tutelare gli edifici e i beni da atti vandalici, nonché il personale operante e gli utenti del servizio, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate.
2. Laddove le riprese delle immagini dovesse riguardare anche le aree perimetrali esterne degli edifici, l'angolo visuale sarà delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

CAPO IV MODIFICHE

Articolo 22

Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 23

Abrogazioni

Il precedente regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 06.02.2008 è abrogato.

CAPO V NORME FINALI

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività.

ALLEGATI:

Sono parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:

1. Ubicazione telecamere del Comune di Pianoro.
2. Informativa sistema di videosorveglianza del territorio comunale.
3. Foglio tipo per il registro degli accessi alla visione delle immagini videoregistrate.
4. Richieste di accesso a videoregistrazione.
5. Procedura per l'accesso alle immagini.

6. Fac-simile reclamo.
7. Modulo per autorizzazione all'accesso ai locali per manutenzione ed eventuali verifiche tecniche

Si demanda alla Giunta comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti alla predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa modificati oppure aumentati, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento. Nel localizzare i siti oggetto di videosorveglianza, si dovranno evitare aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza.

ALLEGATO 1:**UBICAZIONE TELECAMERE DEL COMUNE DI PIANORO**

Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste, via etere, tramite tecnologia “wirless” e di telecamere connesse al comando di polizia Locale.


Il sistema è a circuito chiuso e il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altre persone


POSIZIONE	TIPO	MODELLO	DESCRIZIONE
1. RASTIGNANO: INTERSEZIONE VIA A. COSTA/BUOZZI	BOXTY 4F	Telecamere di contesto	BOX COMPOSTO DA 4 TELECAMERE 2MXP VARIFOCALI 2,8 – 12 MM LED INFRAROSSI PER VISIONE NOTTURNA DA 40 MT HD DA 2TB
2. PIAN DI MACINA: ROTATORIA BASSI INTERSEZIONE VIA DEL SASSO /AMENDOLA/NENNI	BOXTY 4F	Telecamere di contesto	BOX COMPOSTO DA 4 TELECAMERE 2MXP VARIFOCALI 2,8 – 12 MM LED INFRAROSSI PER VISIONE NOTTURNA DA 40 MT HD DA 2TB
3. LIVERGNANO: INTERSEZIONE VIA NAZIONALE/BORTIGNANO/CHIESA	BOXTY 4F	Telecamere di contesto	BOX COMPOSTO DA 4 TELECAMERE 2MXP VARIFOCALI 2,8 – 12 MM LED INFRAROSSI PER VISIONE NOTTURNA DA 40 MT HD DA 2TB
4. BOTTEGHINO: INTERSEZIONE VIA DONINI/ZENA	BOXTY 4F	Telecamere di contesto	BOX COMPOSTO DA 4 TELECAMERE 2MXP VARIFOCALI 2,8 – 12 MM LED INFRAROSSI PER VISIONE NOTTURNA DA 40 MT HD DA 2TB

ALLEGATO 2:

INFORMATIVA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE

Esempio:

 Videosorveglianza!	<u>Dati identificativi del Titolare del trattamento e, ove applicabile, del rappresentante del Titolare del trattamento:</u>
	<u>Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (ove applicabile):</u>
	<u>Finalità e base giuridica del trattamento:</u>



Ulteriori informazioni sono disponibili:

- tramite avviso
- presso la reception / informazioni clienti / registro
- su internet www.xxxxxxxx.xxx

Diritti degli interessati: in quanto soggetto interessato hai diversi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, in particolare il diritto di richiedere al Titolare l'accesso o la cancellazione dei tuoi dati personali.

Per i dettagli su questa videosorveglianza, inclusi i tuoi diritti, consulta le informazioni complete fornite dal Titolare attraverso le opzioni indicate a sinistra.

Allegato 3

FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE

Nome e Cognome	Doc. Identità	Estremi autorizzazione	Data	Ora di entrata	Ora di uscita	Dichiarazione	Firma Interessato	Osservazioni incaricato	Firma Incaricato
						Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy			
						Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy			
						Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy			
						Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy			
						Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy			

Allegato 4

FAC – SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto.....identificato tramite.....ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

- 1) Data di possibile ripresa.....
- 2) Luogo o luoghi di possibile ripresa.....
- 3) Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti).....
- 4) Abbigliamento al momento della possibile ripresa.....
- 5) Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)
.....
.....
- 6) Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi).....
.....
- 7) Attività svolta durante la possibile ripresa.....
.....
.....

Recapito o contatto telefonico per eventuali ulteriori approfondimenti

Luogo, data..... Firma.....

Parte da consegnare al richiedente

In dataad ore.....il Sig. /la Sig.ra.....ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

Firma del ricevente la richiesta.....

Allegato 5

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

- 1) La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Referente;
- 2) L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento;
- 3) Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente;
- 4) Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa, - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi,
 - presenza di altre persone,
 - attività svolta durante le riprese.
- 5) Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente
- 6) Il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo firmerà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
- 7) Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

Allegato 6

FAC – SIMILE RECLAMO

Al Responsabile trattamento dei dati Il/La sottoscritto/a
....., che aveva presentato in datapresso
..... una richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero aver
registrato miei dati personali presenta reclamo per i seguenti motivi:

.....
.....
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti.....
.....

In fede.

(luogo e data) (firma)

ALLEGATO 7

COMUNE DI PIANORO

Città Metropolitana di Bologna

Polizia Locale

<p>MODULO PER AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AI LOCALI PER MANUTENZIONE ED EVENTUALI VERIFICHE TECNICHE</p>
--

Si **autorizza** la S.V. _____
nella qualità di _____ ad
eseguire interventi derivanti da esigenze e/o manutenzioni dell'impianto della videosorveglianza.

La S.V. potrà accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo al solo fine di effettuare opere di manutenzione ed eventuali verifiche tecniche, esclusivamente in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazioni abilitati della visioni delle immagini.

Luogo, _____, Data _____

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI
